

29/2018



Claudio Cattori
Via Bosco d'Albor 8
6512 Giubiasco

CITTA DI BELLINZONA
18.DIC.2018 09:07

Lodevole
Municipio
Piazza Nosetto
6500 Bellinzona

Bellinzona, 17 dicembre 2018

Signor Sindaco,
Signori Municipalì,

Interrogazione

Uno degli argomenti che attualmente preoccupa, almeno una parte della popolazione, consiste nella coltivazione della canapa e lo spaccio dei suoi prodotti compresi quelli cosiddetti "light" (a basso contenuto di THC).

Siamo consapevoli che esiste la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa del 24 giugno 2002 e il relativo Regolamento di applicazione. Tuttavia, da più parti, sorgono interrogativi a sapere cosa sta succedendo sul piano di Magadino, parte del quale, è divenuto territorio nella Nuova città.

Per essere più precisi siamo preoccupati dal fatto che, oltre ad insediamenti per la coltivazione della canapa già operativi, è palese il fervore per realizzare altre strutture destinate al medesimo scopo.

Non vogliamo entrare nel merito del confronto dell'uso di questo prodotto per ragioni mediche.

È bene precisare che sono due aspetti ben distinti. Un conto è la prescrizione terapeutica controllata, un altro è l'offerta del consumo di canapa.

Sempre in materia di canapa light, in queste settimane Chiasso, Lugano e Locarno hanno adottato provvedimenti che meritano di essere presi in considerazione anche dalla nostra Città.

È bene rilevare che Bellinzona è inserita in un contesto territoriale, recentemente oggetto di studi, di rapporti e di decisioni politiche che hanno reso evidente le peculiarità e le prospettive di tutela e di sviluppo agricolo, ambientale, naturalistico e di svago del Piano di Magadino; un comparto unico del nostro Cantone.

A tal proposito, rimandiamo alla lettura dei documenti, dei messaggi e dei rapporti che sono poi sfociati nella creazione del Parco del Piano di Magadino, documenti che ben indicano quali sono gli obiettivi politici ma anche quali potrebbero essere, se non si adottano misure di tutela e di buon senso, le gravi contraddizioni e incoerenze.

Richiamiamo a questo proposito la sentenza del Tribunale Amministrativo del 24 ottobre 2017, il quale ha accolto il ricorso di un 35.enne di Giubiasco, ricorso che ha sconfessato la base legale legata all'Ordinanza Municipale relativa alla vendita al dettaglio dei prodotti a base di canapa.

“Ogni ordinanza municipale – osserva infatti il CdS – deve fondarsi su di una legge o regolamento e limitarsi, in base al principio della proporzionalità, a quanto necessario per realizzare gli scopi d’interesse pubblico.”

Nella nostra qualità di consiglieri comunali del gruppo PPD, in virtù dell’articolo 65 della legge organica comunale nonché dell’articolo 35 del Regolamento comunale, ci permettiamo interrogare il lod. Municipio a sapere se intenda o meno:

- a) emanare uno specifico Regolamento, rispettivamente un’Ordinanza municipale che disciplini la problematica della “canapa light” citata (rivedendo eventualmente l’attuale Ordinanza sulla vendita dei prodotti a base di canapa), vedi,
- b) proporre l’inserimento nel Regolamento comunale di un articolo specifico che tuteli questo aspetto o più genericamente la “salute pubblica” (comprendendo quindi ad esempio stupefacenti, tabacco, alcool, ecc.), vedi coltivazioni in zone urbanizzate e alla vendita in prossimità di zone “sensibili” (scuole, luoghi di culto, edifici destinati ai giovani quali, foyer, centri sportivi ricreativi, oratori, ecc.).

Con stima.

Per il gruppo PPD:

Claudio CATTORI

CARHELA FIORINI

	E	PC		E	PC
SINDACO		<input checked="" type="checkbox"/>	MUNICIPALI		<input checked="" type="checkbox"/>
SEGRETARIO		<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZIA		
CANCELLERIA			SCUOLE		
RISORSE UMANE			POMPIERI		
GIURIDICO			SOCIALITÀ		
INFORMATICA			LAPS/ASL		
MOV. POPOLAZIONE			GIOVANI		
COMUNICAZIONE			ANZIANI BELLINZONA		
QUARTIERI			ANZIANI SEMEREGGIO		
FINANZE			URBANISTICA		
EDILIZIA PRIVATA			OPERE PUBBLICHE		
SERVIZI URBANI			CULTURA		

David Fossica

 Emilio Maggi

 Nida Assl

 Matteo Basso

 AUCÉ CROCE